MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

~~Prot.n. DGPM/IV/12ª/036933/10/C.34~~
Palazzo Marina

Roma, 19.3.2003
Ten.Col.Cozzolino ☎ mil. 4/4516-civ.0636804516

OGGETTO: D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 - Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate - articoli n. 7 e n. 8.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

- seg. lett. n. DGPM/IV/12/110082/0 del 20.09.02 -

---

1. In riferimento al trattamento economico di cui al D.P.R. in oggetto, sono pervenute numerose richieste di delucidazioni correlate alle modalità da seguire per l'esatta interpretazione e/o applicazione delle norme di cui trattasi ed alle quali è stato dato riscontro singolarmente.

2. Per quanto precede e nella considerazione che esse rivestono carattere di interesse comune, in Allegato "B" sintesi delle stesse con i relativi chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ten. Gen. Cosimo D'ARRIGO)

Allegato "B" alla lettera n. DGPM/IV/12/ 036830 /10/C.34
del 18/03/03

1. *Ambito di applicazione*

In assenza di un provvedimento di estensione, le disposizioni di cui agli articoli n. 7 e n.8 del D.P.R.13 giugno 2002, n. 163:

a. *si applicano* esclusivamente nei confronti del personale NON dirigente, ivi compresi i S.Ten. di complemento e gradi equiparati;

b. *non si applicano*:

- al personale dirigente (colonnelli, generali e gradi equiparati);
- ai militari di leva.

2. *Pernottamento e rimborso spese alberghiere* (articolo 7, comma 3)

Il personale in missione che – in presenza di strutture alberghiere convenzionate - utilizza alberghi NON convenzionati, ha diritto al rimborso di una somma corrispondente alla ***tariffa media locale*** degli alberghi convenzionati per la categoria utilizzata.

Tale media deve essere calcolata, quindi, tenendo a base i prezzi degli alberghi ***insistenti sul luogo della missione*** e convenzionati o a livello nazionale (cfr.Agenzia Seneca) o a livello locale dagli Enti e Reparti interessati.

Qualora nella località dove deve essere svolta la missione non esistessero strutture alberghiere convenzionate (sia a livello nazionale che a livello locale), ovvero non vi fosse disponibilità di posto tra quelli convenzionati, al personale sarà rimborsato l'intero onere sostenuto per il pernottamento nell'albergo utilizzato, sempre che tale indisponibilità di posto sia comprovata da idonea certificazione (copia del fax di risposta negativa alla richiesta di prenotazione, dichiarazione delle Autorità militari locali e simili).

3. *Maggiorazione indennità oraria di missione* (articolo 7, comma 5)

Tale maggiorazione, essendo correlata alla indennità oraria di missione, non può essere corrisposta al personale che usufruisca del rimborso forfetario di € 100 per ogni 24 ore di missione di cui all'articolo 7, comma 9, laddove viene specificato che il suddetto rimborso forfetario è da intendersi corrisposto in alternativa al trattamento economico di missione nella sua interezza.

4. *Rimborso forfetario di € 100 per ogni 24 ore di missione* (articolo 7, comma 9)

a. in assenza di specifica variante alle norme vigenti, il rimborso forfetario di € 100 per ogni 24 ore di missione non può essere corrisposto al personale che usufruisce delle cure idropiniche e/o inalatorie, per le quali le spese sostenute "…….***sono rimborsate fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell'indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio in relazione al grado rivestito… … …***" (articolo 12 del D.P.C.M. 03 luglio 1965, n. 527).

b. si ribadisce che – in occasione della frequenza di corsi – non può essere previsto un trattamento economico di missione misto (forfetario per alcuni giorni, non forfetario per gli altri giorni).